



**VII MASTER BIENNALE POST-UNIVERSITARIO DI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

**MANAGEMENT SANITARIO, NOVITA' LEGISLATIVE E DI
GIURISPRUDENZA SULLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
DEL MEDICO E DELL'ODONTOIATRA**

Organizzato da



Direttore: dott.ssa Anna CHILLA' Presidente A.GI.SA.

Coordinatore didattico: dr. Pietro CONTEGIACOMO

INTERVENTO DELLO

Avv. Dario DE LANDRO

13 Giugno 2014

**LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO NON
PATRIMONIALE DA MORTE IMMEDIATA**

CORTE DI CASSAZIONE

PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA CAVOUR – ROMA

LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE DA MORTE IMMEDIATA

Ci intratteniamo su due decisioni della Cassazione di estrema importanza e molto recenti, che hanno costituito una rivoluzione in tema di danno non patrimoniale da morte immediata:

la sentenza della Cass. Civ. Sez. III, N. 1361 del 19/11/2013 (dep. 23/01/2014) - G.R. dr. SCARANO

l' ord.nza (22 gennaio - 4 marzo 2014, n Cass. civ. III Sez. ord.nza (22 gennaio - 4 marzo 2014, n. 5056, Pres. Russo – Rel. Travaglino) di rimessione al Primo Pres. per la valutazione dell'assegnazione della questione alle SS.UU.

Per comprendere l'assoluta novità dei contenuti soprattutto della prima delle due decisioni cui ho appena cennato, non si può prescindere da un *excursus* che precede le decisioni e dai riflessi anche della dottrina sul tema. E' noto difatti come la Cassazione abbia in precedenza alle decisioni in commento costantemente escluso la risarcibilità del danno da morte immediata. La dottrina invece è stata spesso di tenore opposto. L'assestamento giurisprudenziale, dicevo, aveva sempre sostenuto il principio secondo cui il diritto al risarcimento può sorgere in capo alla persona deceduta esclusivamente per il lasso di tempo intercorso tra la produzione delle lesioni e quello della morte e quindi non sorge in caso di morte immediata. Anche la Corte Cost. ancora nel 1994 (n. 372/'94) ha affermato che oggetto di risarcimento può essere solo la "*perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva*" e che la morte immediata non è una "*perdita*" a carico "*della persona offesa*", in quanto essa *non è più in vita.*

Di tal guisa non era fondata in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 2043 c.c., nella parte in cui non consente il risarcimento *iure hereditatis* del "danno biologico da morte", affermando il principio in base al quale, diversamente dalla lesione del diritto alla salute, la lesione immediata del diritto alla vita (senza una fase intermedia di morbilità) non può configurare una perdita (e cioè una diminuzione o privazione di un valore personale) a carico della vittima ormai non più in vita.

Da tali premesse era da escludersi un diritto al risarcimento del cd. "danno (biologico) da morte" entrante nel patrimonio della persona offesa deceduta, così trasmissibile anche agli eredi, stante la caratteristica strutturale della responsabilità civile, per cui l'oggetto del risarcimento e quindi la liquidazione del danno, devono aver riferimento non al fatto lesivo in se stesso, ma alle relative perdite a carico dell' offeso. Allora s'è rafforzata la giurisprudenza secondo cui la lesione dell'integrità fisica con esito mortale immediato o a breve distanza dall'evento lesivo, non può configurare un danno biologico, giacché la morte non è lesione del diritto alla salute, ma ha incidenza sul piano bene della vita, diversamente tutelato (come ad esempio in sede penale) e la cui perdita, non può contestualmente far acquistare al patrimonio della vittima un relativo diritto al risarcimento, come dicevo, per ciò stesso trasferibile anche agli eredi.

Si sosteneva poi che non rileverebbe la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (protetto così solo, come ho fatto già cenno a titolo esemplificativo, dalla sanzione penale).

Ovviamente rimanendo tutelati gli aspetti invece patrimoniali, ma non, ripeto, quelli non patrimoniali.

Ciò attesa la sola funzione di reintegrazione di effettivi pregiudizi, propria del risarcimento del danno, non fruibile quando il danneggiato abbia cessato di esistere *perché per il bene della vita è inconcepibile una forma di risarcimento anche solo per equivalente*.

Questo ancora si leggeva ad es. in Cass., 2/7/2010, n. 15706, inducendo la giurisprudenza ad ammettere, a certe condizioni, la ristorabilità di altri "beni", come: a) il "danno biologico terminale" patito dalla vittima e trasmissibile agli eredi, commisurato soltanto all'inabilità temporanea della permanenza in vita purché per un tempo non trascurabile (v. Cass., 28/8/2007, n. 18163); b) il "danno morale terminale" o "danno da agonia lucida" o il "catastrofale", anch'esso subito dalla persona deceduta prima della morte e azionabile dagli eredi *iure hereditatis* per la sofferenza provata nell'avvertire, in maniera ineluttabile, con angosciante consapevolezza l'approssimarsi della propria fine. Quant'ultimo, sempre dapprima, solo in presenza peraltro di apprezzabile intervallo di tempo tra le lesioni e il decesso della vittima.

Di poi, dalle cosiddette sentenze gemelle del 2008 in poi, invece, anche per la morte assai rapida ma comunque consapevole laddove assume rilievo il diverso criterio dell'intensità della sofferenza provata per rendersi conto, anche solo per un attimo, che la vita sta sfuggendo; c) Infine il danno morale soggettivo e il danno esistenziale da perdita del rapporto parentale subito però direttamente dagli eredi del deceduto e, quindi, da questi ultimi azionabile *iure proprio*.

La giurisprudenza di legittimità è quindi rimasta ferma sull'irrisarcibilità del danno da perdita della vita in sé e della (limitata) risarcibilità di diversi pregiudizi, comunque connessi all'evento mortale.

In senso opposto si era spinta solo certa giurisprudenza di merito, come danno da morte in sé (da perdita del bene vita) e non già quale lesione della salute (Trib. Venezia 15/6/2009, in *Danno e resp.*, 2010, 1013 ss.; Trib. Terni, 20/4/'05, in *Giur. it.*, '05, 2281 ss.; Trib. S. Maria C.V., 14/5/'03, in *Giur. it.*, '04, 495 ss.; Trib. Foggia, 28/6/'02, in *Foro it.*, '02, 1, 3494 ss.; Trib. Civitavecchia, 26/2/'96, in *Ass.*, 1997, 2, 2, 85 ss.; App. Roma, 4/6/1992, in *Resp. civ.*, 1992, 597 ss.; Trib. Roma, 24/5/1988, in *Dir. pratica ass.*, 1988, 379 ss.).

Si può ribadire che, ancora una volta, la dottrina certa dottrina, ha sostenuto la soluzione opposta a quella cui era ferma la Cassazione, affermando la assoluta risarcibilità del danno da perdita della vita in sé considerata, a prescindere dalla immediatezza o meno della morte rispetto all'evento lesivo, sempre con anche la conseguente trasmissibilità del medesimo diritto al risarcimento *iure successionis* agli eredi.

La soluzione era perseguita con una rivisitazione del diritto al risarcimento in parola, considerando la vita come riconducibile alla sfera dei diritti della persona e la sua tutelabilità finché appartiene al suo titolare, e di intenderla invece, nel momento in cui è distrutta, come bene meritevole di tutela nell'interesse della collettività.

Quindi quale danno, non del singolo, ma della collettività.

Altra dottrina sosteneva che alla risarcibilità del danno tanatologico, si perveniva configurando un diritto al risarcimento in capo alla vittima nel momento immediatamente precedente (e sostanzialmente contestuale) alla morte.

La Cassazione ha invece fatto ricorso al diritto al risarcimento del danno morale e del danno esistenziale da perdita di relazione parentale, ma *iure proprio* dagli eredi o, *iure hereditatis*, del risarcimento del danno morale e biologico terminale patito negli ultimi istanti di vita dal *de cuius* (solo se vi fosse stato lasso di tempo apprezzabile tra evento lesivo e exitus).

Mai la Cassazione ha affermato (prima del gennaio 2014) la sussistenza in capo alla vittima (e, quindi, *iure successionis*, in capo ai suoi eredi) di un diritto al risarcimento per la mera perdita della vita. D'altronde proprio la mancanza di pronunce di legittimità di segno opposto rispetto a quelle appena richiamate, che avessero cioè affrontato criticamente la soluzione dell'irrisarcibilità del danno tanatologico, aveva spinto le SS. UU, del 2008 a "ratificare" i precedenti approdi della giurisprudenza, specie di merito.

Nella nota sentenza n. 26972 la Cassazione s'è, infatti, limitata ad osservare che *“La menzione del danno esistenziale si rinviene anche nella sentenza n. 4783/2001, che ha definito esistenziale la sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche (e quindi in presenza di reato), alle quali era seguita dopo breve tempo la morte, ed era rimasta lucida durante l'agonia, e riconosciuto il risarcimento del danno agli eredi della vittima. La decisione non conforta la teoria del danno esistenziale. Nel quadro di una costante giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per le perdita della vita (sent. n. 1704/1997, n. 491/1999, n. 13336/1999, n. 887/2002, n. 517/2006), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile (sent. n. 6404/1998, n. 9620/2003, n. 4754/2004, n. 15404/2004), ed a questo lo commisura, la sentenza persegue lo scopo di riconoscere il risarcimento, a diverso titolo, delle sofferenze coscientemente patite in quel breve intervallo. Viene qui in considerazione il tema della risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo. Sofferenza che, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione.*

Né, d'altra parte, può in questa sede essere rimeditato il richiamato indirizzo giurisprudenziale, non essendosi manifestato in questa Corte un argomentato dissenso” (cfr. motivazione Cass. S.U., n. 26972/08 , punto 3.2.).

La giurisprudenza di legittimità successiva alla pronuncia a SS.UU. del 2008 ha ribadito che il danno da morte immediata per lesioni, è riconducibile al danno morale, concorrendo alla sua liquidazione, non essendo riconducibile al danno biologico cd. terminale (v. Cass., 13/1/2009, n. 458 e altre e, poi, Cass., 7/6/11, n. 12273 e Cass., 29/5/2012, n. 8575). Inoltre, si è confermata la irrisarcibilità del danno non patrimoniale morale cd. catastrofe in mancanza di prova in ordine alla lucidità della vittima durante l'agonia (Cass., 28/11/2008, n. 28433). In particolare, recentemente si è sostenuto (v. Cass., 24/3/2011, n. 6754) come sia *"improprio"* il rilievo che, essendo quella risarcitoria la tutela minima d'ogni diritto, la negazione della risarcibilità del danno da lesione del diritto alla vita a favore del soggetto stesso la cui vita è stata spenta da terzi verrebbe a porsi in contraddizione col riconoscimento della tutela propria del primo tra tutti i diritti dell'uomo.

Il vero problema, si osserva in tal sentenza della Cass. del 2011, è che il risarcimento costituisce solo una tutela conseguente alla lesione d'un *"diritto di credito, diverso dal diritto inciso, ad essere tenuto per quanto è possibile indenne dalle conseguenze negative che dalla sua lesione derivano, mediante il ripristino del bene perduto, la riparazione, la eliminazione della perdita o consolazione-soddisfazione-compensazione se la riparazione non è possibile"* .

Non è allora "giuridicamente concepibile", si conclude, che dal soggetto che muore venga acquisito un diritto derivante dal fatto stesso della sua morte ("*chi non è più non può acquistare un diritto che gli deriverebbe dal non essere più*"), essendo "*logicamente inconfigurabile*" la stessa funzione del risarcimento che, nel diritto civile, non ha nel ns. ordinamento natura sanzionatoria bensì riparatoria o consolatoria, che in caso di morte che si è ravvisata "per forza di cose" non è attuabile "a favore del defunto" (v. Cass., 24/3/11, n. 6754 e Cass., 17/7/12, n. 12236).

A questo punto, quindi : **IL REVIREMENT DELLA III SEZIONE (ATTENDENDO, COME VEDREMO, LE SS.UU.)** e i cui punti salienti della motivazione sono i seguenti. "*E' risarcibile il danno non patrimoniale c.d. tanatologico, consistente nella perdita della vita in sé , in quanto oggetto di un diritto assoluto e inviolabile, distinto e autonomo da quello alla salute.*" "*Il danno tanatologico, in ragione del diverso bene tutelato, si differenzia da altri pregiudizi comunque discendenti dallo stesso fatto illecito e segnatamente dal danno biologico terminale, avente ad oggetto la menomazione dell'integrità psicofisica della vittima immediatamente prima del decesso e dal danno morale terminale o catastrofe), costituito dal patimento d'animo del danneggiato per l'imminente fine della propria vita.*" "*Il danno tanatologico costituisce una ontologica ed imprescindibile eccezione al principio dell'irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità dei soli danni-conseguenza; pertanto, il relativo diritto al risarcimento sorge in capo alla vittima, istantaneamente, al momento della lesione mortale, anteriormente all'exitus*" "*Il diritto al ristoro del danno da morte in sé considerata, avendo contenuto patrimoniale, è trasmissibile iure hereditatis, a prescindere dalla natura non patrimoniale del bene leso (vita).*" "*La perdita della vita deve essere ristorata a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, anche in caso di morte cd. immediata o istantanea, senza che assumano pertanto rilievo né il presupposto della persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno-evento, né il criterio dell'intensità della sofferenza subita dalla vittima per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabile sopraggiungere della fine.*" "*Il danno tanatologico, come ogni pregiudizio, deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del creditore.*" "*La liquidazione del danno può avvenire con qualsiasi modalità, in primis attraverso la prudente valutazione equitativa del giudice, senza che ciò possa in ogni caso dare ingresso a duplicazioni risarcitorie*".

Con la sentenza in commento - n. [1361](#) del 19/11/2013 (dep. 23/01/2014) - la Suprema Corte si è quindi totalmente discostata dal precedente indirizzo. Si tratta, a ben vedere, di un "ribaltamento" della precedente giurisprudenza di legittimità che, come noto, da un lato, prevedeva la irrisarcibilità del danno da perdita della vita in sé considerata e, dall'altro, individuava e peraltro principalmente solo a partire dalla sentenza del 2008 in poi, detta anche di S. Martino, altresì importanti limiti alla risarcibilità del danno morale e biologico in favore della vittima, laddove questa fosse deceduta immediatamente dopo l'evento lesivo (c.d. danno morale e biologico terminali).

Il caso di specie della sentenza del gennaio scorso riguarda gli eredi di una signora deceduta in incidente stradale del 1988, che chiedevano *iure proprio* e *iure successionis*, il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale.

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 2004 e, poi, la Corte d'Appello nel 2007 avevano rigettato la domanda di risarcimento per lesioni mortali e segnatamente del danno morale, biologico ed esistenziale patito direttamente dalla sfortunata signora e azionato *iure successionis* dagli attori.

Secondo i giudici di merito, tal diritto non poteva essersi consolidato trasmettendosi agli eredi essendo trascorse sole 3 ore dal fatto al decesso.

I medesimi giudici, inoltre, omettevano di pronunciarsi sull'ammissibilità del ristoro del "danno da morte propria" della vittima (c.d. danno tanatologico).

Il caso era peraltro stato deciso dalla Corte di merito prima delle sentenze gemelle e così non era stata considerata né la durata dell'agonia -s'è detto di 3 ore- né la lucidità nella agonia, rilevanti ai sensi della statuizione delle sentenze gemelle, anche prescindendo dalla durata dell'agonia.

Avverso la pronunzia della Corte territoriale di Milano, gli eredi della deceduta ricorrevano per cassazione e la Suprema Corte, ripercorsa l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia di danno non patrimoniale in generale *ex art. 2059 c.c.* (sulla base di una rilettura dell'autorevole arresto delle Sezioni Unite del 2008, a n. 26972 e seguenti) e soffermandosi sulla *vexata quaestio* della risarcibilità del danno da perdita della vita, in sé considerata, del “danno morale da patimento per la imminente fine della propria vita e di quello “biologico terminale” da menomazione della integrità psicofisica patito dalla vittima immediatamente prima del decesso, è approdata a una soluzione nuova, di ammissibilità al risarcimento del danno non patrimoniale c.d. tanatologico. Infatti, per Cass. n. 1361/2014, il danno tanatologico va ristorato addirittura anche a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, anche in caso di morte immediata, non essendo rilevante né il presupposto della persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno-evento, né il criterio dell'intensità della sofferenza subita dalla vittima per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabile sopraggiungere della propria fine, percezione pure, s'è detto, irrilevante quindi ai fini della risarcibilità.

Tale soluzione, ripeto, si discosta radicalmente da quella sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità sin lì.

La svolta prende le mosse dai principi che, come noto, erano stati autorevolmente affermati sempre dalle Sezioni Unite del 2008, trovando conferma, nella sentenza qui commentata e cioè dalla struttura unitaria del danno non patrimoniale *ex art. 2059 c.c.*, dalla sua piena risarcibilità, nonché dalla natura compensativa del risarcimento di tale pregiudizio.

A tal riguardo, la terza Sezione afferma: *“Va anzitutto osservato che la ristorabilità del danno non patrimoniale costituisce ormai regola di diritto effettivo. La tradizionale interpretazione che negava la generale risarcibilità del danno non patrimoniale in ragione della insuscettibilità di valutazione economica degli interessi personali lesi, limitandola ad ipotesi eccezionali, risulta da tempo superata. [...] Il ristoro della lesione dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali mediante l'attribuzione di una somma di denaro non assolve ad una funzione punitiva, propria invero di altri settori dell'ordinamento (cfr. Cass., 8/2/2012, n. 1781; Cass., 12/6/2008, n. 15814; Cass., 19/1/2007, n. 1183), e nemmeno deterrente, ne' costituisce la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, ma vale a compensare un pregiudizio non economico (v. Cass., 8/8/2007, n. 17395; Cass., 31/5/2003, n. 8827).”*

Inoltre, si rimarca che *“all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008 la categoria del danno non patrimoniale risulta delineata in termini di categoria concernente ipotesi di lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, di natura composita, articolantesi in una pluralità di aspetti (o voci), con funzione meramente descrittiva, quali il danno (o altrimenti pregiudizio) morale, il danno biologico e il danno (o altrimenti pregiudizio) da perdita del rapporto parentale o cd. danno esistenziale (v. Cass., Sez. Un., 11/11/08, n. 26972, cit. v. altresì Cass., Sez. Un., 19/8/09, n. 18356, e, da ultimo, Cass., 19/2/13, n. 4043).”*

Sempre nella recente sentenza si afferma, inoltre, in modo del tutto condivisibile, che *“Il danno non patrimoniale non può essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno (v. Cass., 12/5/06, n. 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass., 11/1/2007, n. 394), ma deve essere congruo”*; ciò in quanto le SS.UU. del 2008 hanno annesso importanza basilare al principio che va *“ristorato interamente il pregiudizio”*.

Per quanto riguarda le sottocategorie del danno non patrimoniale, definibili, sempre secondo le sentenze gemelle del 2008, danno solo sotto il profilo descrittivo essendo in effetti soltanto pregiudizi componenti la grossa categoria ed unica categoria del danno non patrimoniale, trova conferma pure la “tripartizione” illustrata sempre nella più volte richiamata Cass. S.U. 26972/08 e seguenti gemelle, che distingueva tra pregiudizio biologico, morale soggettivo ed esistenziale.

Il *dictat* delle sentenze gemelle del 2008 che esiste una sola categoria di danno oltre a quella del danno patrimoniale terrorizza così tanto gli operatori del diritto che siamo costretti sempre alla precisazione che ho fatto sopra di danni in senso meramente descrittivo o pregiudizio.

Ad avviso della nuova decisione della terza sezione, poi, in seguito alla rimeditazione delle suddette sotto-categorie da parte della giurisprudenza, il danno (*rectius* pregiudizio) morale deve oggi definirsi “*in termini di dignità o integrità morale*” quale “*sofferenza e turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona*”.

Nessuna differenza di definizione rispetto alle Sezioni Unite è stata, invece, introdotta in ordine al danno (pregiudizio) biologico, definibile in termini di lesione psicofisica (temporanea o permanente) accertabile in sede medico-legale, neppure con riferimento al cd. danno (pregiudizio) esistenziale, consistente nel pregiudizio oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diversa con un vero e proprio “*sconvolgimento delle abitudini di vita*”.

In tale ultimo pregiudizio deve farsi rientrare, oltre alla perdita del rapporto parentale, ad es. l'abbandono del lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura del parente leso, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle riportate lesioni psicofisiche; l'impossibilità per una ragazza di fare la modella all'esito di intervento di chirurgia plastica con effetti deturpanti ; l'impossibilità di realizzare la propria "opzione di vita"; l'impossibilità di espletare una attività.

Fatte tali precisazioni generali, anche abbondanti (si parla di circa 120 pagine di sentenza), la sentenza in commento entra finalmente nel merito della risarcibilità del danno da morte immediata.

E qui io dico come categoria e non come sottocategoria.

La Corte inizia il proprio ragionamento osservando quanto segue:

“il risultato ermeneutico raggiunto dal prevalente orientamento giurisprudenziale [appaia] non del tutto rispondente all'effettivo sentire sociale nell'attuale momento storico. Il ricorso a soluzioni indirette, la cui strumentalità traspare evidente, testimonia la necessità di ammettersi senz'altro la diretta ristorabilità del bene vita in favore di chi l'ha perduta in conseguenza del fatto illecito”.

Tale soluzione però secondo la pronuncia in commento, non può esser fondata sulla tesi del danno tanatologico inteso come “danno collettivo”, seppure tale teoria sia giudicata dalla S.C. “*suggestiva*”. La “nuova” Cassazione sembra accogliere, invece, il secondo filone dottrinale all'inizio illustrato, che fa leva sulla effettiva e duratura titolarità del bene vita (e del relativo diritto al risarcimento) in capo alla vittima al momento del suo trapasso, della risarcibilità del danno-evento (e non già del danno-conseguenza), nonché della trasmissibilità agli eredi del diritto risarcitorio ed osserva :

“Va anzitutto posto in rilievo che un fondamentale principio dalle Sezioni Unite del 2008 posto a base, quale assioma o postulato, dell'argomentare è che solamente il danno conseguenza è risarcibile, non anche il danno evento.[...] Ciò costituendo quello secondo cui risarcibili sono solo i danni-conseguenza, e non anche il danno-evento, un principio argomentativo su cui si regge la rilettura del sistema dei danni operata dalle SS. UU. del 2008 alla stregua dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (cfr. Corte Cost., 27/10/1994, n. 372), non appare consentito, avuto riguardo alle esigenze di certezza del diritto, "conoscibilità" della regola di diritto e ragionevole prevedibilità della sua applicazione (cfr. Cass., Sez. Un., 11/7/2011, n. 15144) su cui si fonda (anche) il valore del giusto processo ex art. 111 Cost. (cfr. Cass., 7/6/2011, n. 12408) farsi luogo sul punto a un revirement interpretativo che la suindicata ricostruzione minerebbe in radice.

È invece ben possibile argomentare alla stregua della "logica interna" di tale principio. Orbene, esso non appare di per sè idoneo ad escludere la ristorabilità del danno da perdita della vita.”

La soluzione individuata dalla Cassaz., incentrata su una deroga al principio della risarcibilità dei soli danni-conseguenza, si fonda sul rilievo che “la perdita della vita, bene supremo dell'uomo e oggetto di primaria tutela da parte dell'ordinamento, non può rimaner priva di conseguenze civilisticamente.”

La “svolta” del 2014 in tema di danno tanatologico, si regge sull' assunto che “La morte ha [...] per conseguenza la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto cioè della vita, che tutto il resto racchiude. Non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e conseguenze.”

L'eccezionalità del bene vita (e, correlativamente, della sua perdita) giustifica per l'appunto la deroga al principio generale per cui nel nostro ordinamento sarebbe risarcibile solo il danno-conseguenza e non anche il danno-evento:

“È allora proprio l'eccezione che vale a confermare la regola, evitando che la stessa risulti fallace in quanto insuscettibile di generare applicazione, sì da legittimarne la revoca in dubbio. Altra e diversa questione costituisce d'altro canto la definizione dell'ambito dell'eccezione, se cioè anche la perdita di altri diritti inviolabili e beni essenziali dell'uomo, oltre a quello alla vita, legittimi di per sé l'attribuzione di un ristoro, a prescindere dalle conseguenze personali ed economiche che possano derivarne.”

La natura del diritto al risarcimento da perdita della vita rimane però quello tipico dell'illecito aquiliano e non muta nonostante la natura particolarissima del bene giuridico coinvolto.

Osserva sul punto la Corte *“Perde invero pregnanza il rilievo che il risarcimento del danno da perdita della vita assumerebbe una funzione meramente punitiva, propria invero della sanzione penale (in tal senso v. in particolare Cass., 24/3/2011, n. 6754), giacché la funzione compensativa risulta per converso pienamente assolta dall'obiettiva circostanza che il credito alla vittima spettante per la perdita della propria vita a causa dell'altrui illecito accresce senz'altro il suo patrimonio ereditario.”*

Per quanto riguarda i presupposti di tale diritto al risarcimento, la Corte sgombra il campo dalle limitazioni individuate sin qui:

“Vano risulta fare ricorso al presupposto del "lasso di tempo non trascurabile" o al criterio dell'intensità della sofferenza, meri escamotages interpretativi per superare le iniquità scaturenti dalla negazione del risarcimento del danno da perdita della vita, e superare le disparità di trattamento derivanti [...]

Vengono meno anche le ragioni delle (peraltro condivisibili) perplessità emergenti in ordine alla persistente affermazione dell'irrisarcibilità dell'agonia inconsapevole [...]

La perdita del bene vita, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile, è allora ex se risarcibile, nella sua oggettività, a prescindere pertanto dalla consapevolezza che il danneggiato/vittima ne abbia ”.

Venendo alle questioni, di natura eminentemente processuale, dell'allegazione e della prova di tale danno (e del correlato diritto al risarcimento) da parte del creditore, la Corte osserva e ribadisce che

“A tale stregua, (pure) il danno non patrimoniale deve essere allora sempre allegato e provato, in quanto l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di "danno-conseguenza", ma tutti i danni extracontrattuali sono da provarsi da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale, nei suoi vari aspetti, potendo essere peraltro data con ogni mezzo, anche per presunzioni.”

Per quanto attiene poi alla questione della quantificazione e liquidazione del danno tanatologico, la Cassazione fa ricorso allo strumento della prudente valutazione equitativa del giudice:

“l'autonomia del bene vita rispetto al bene salute/integrità psico-fisica impone peraltro di individuarsi un sistema di quantificazione particolare e specifico, diverso da quello dettato per il danno biologico.

Deve ritenersi allora ammissibile qualsiasi modalità che consenta di addivenire ad una valutazione equa.

Non appare a tal fine invero idonea una soluzione di carattere meramente soggettivo, ne' la determinazione di un ammontare uguale per tutti, a prescindere cioè dalla relativa personalizzazione (in considerazione ad esempio dell'età delle condizioni di salute e delle speranze di vita futura, dell'attività svolta, delle condizioni personali e familiari della vittima). Vale al riguardo altresì segnalare che dal riconoscimento della ristorabilità della perdita del bene vita in sé e per sé considerato, anche in caso di immediatezza o istantaneità della morte, deriva, quale corollario, la necessità di procedere alla relativa quantificazione senza dare in ogni caso ingresso a duplicazioni risarcitorie.”

Sulla scorta delle argomentazioni fin qui brevemente illustrate, la Corte conclude affermando che

“il danno non patrimoniale da perdita della vita consiste nella perdita del bene vita, bene supremo dell'individuo oggetto di un diritto assoluto e inviolabile dall'ordinamento garantito in via primaria, anche sul piano della tutela civile. Trattasi di danno altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia pertanto dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale (o catastrofico) della vittima, rilevando ex se, nella sua oggettività di perdita del bene vita, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile. La perdita della vita va ristorata a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, anche in caso di morte cd. immediata o istantanea, senza che assumano pertanto rilievo ne' il presupposto della persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno evento ne' il criterio dell'intensità della sofferenza subita dalla vittima per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabile sopraggiungere della propria fine.

Il diritto al ristoro del danno da perdita della vita si acquisisce dalla vittima istantaneamente al momento della lesione mortale, e quindi anteriormente all'exitus, costituendo ontologica, imprescindibile eccezione al principio dell'irrisarcibilità del danno-evento e della risarcibilità dei soli danni-conseguenza, giacché la morte ha per conseguenza la perdita non già solo di qualcosa bensì di tutto; non solamente di uno dei molteplici beni, ma del bene supremo della vita; non già di qualche effetto o conseguenza, bensì di tutti gli effetti e conseguenze, di tutto ciò di cui consta (va) la vita della (di quella determinata) vittima e che avrebbe continuato a dispiegarsi in tutti i molteplici effetti suoi propri se l'illecito non ne avesse causato la soppressione.

Il ristoro del danno da perdita della vita ha funzione compensativa, e il relativo diritto (o ragione di credito) è trasmissibile iure hereditatis (cfr. Cass., 3/10/2013, n. 22601), non patrimoniale essendo il bene protetto (la vita), e non già il diritto al ristoro della relativa lesione.”.

La rimessione alle Sezioni Unite.

Occorre, infine, dare conto del fatto che, proprio per l'assoluta novità della pronuncia in esame, che costituisce, come già detto, un vero “ribaltamento” della decennale (quasi secolare) giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte, la terza Sezione ha pronunciato un'ordinanza (22 gennaio – 4 marzo 2014, n. 5056, Presidente Russo – Relatore Travaglino) con cui ha rimesso gli atti al Primo Presidente perché valuti l'opportunità di assegnare la delicata questione alle Sezioni Unite.

Dal tono della richiamata ordinanza pare emergere una certa condivisione della soluzione indicata dalla sentenza in commento:

“Con ampia e articolata motivazione, la pronuncia n. 1361/2014, dopo un lungo excursus sul panorama dottrinario e sui diati di parte della giurisprudenza di merito, è pervenuta, dunque, ad una diversa conclusione, sulla premessa secondo la quale "la perdita della vita non può lasciarsi, invero, priva di tutela (anche) civilistica", poiché "il diritto alla vita è altro e diverso dal diritto alla salute", così che la sua risarcibilità "costituisce realtà ontologica ed imprescindibile eccezione al principio della risarcibilità dei soli danni conseguenza"; Tale decisione, facendo proprie talune indicazioni provenienti da quella parte della dottrina che, a vario titolo e con disparate argomentazioni, ritiene risarcibile il danno c.d. tanatologico, ha così inteso superare il criterio della individuazione di un adeguato periodo di lucidità e di coscienza nella vittima del sinistro ai fini dell'acquisizione al suo patrimonio di un diritto trasmissibile iure successionis; Il contrasto di giurisprudenza così generatosi, e la concorrente particolare importanza della questione induce, pertanto, il collegio a rimettere gli atti del procedimento al Primo Presidente perché valuti l'esigenza di investire le Sezioni unite di questa Corte, al fine di definire e precisare per imprescindibili ragioni di certezza del diritto il quadro della risarcibilità del danno non patrimoniale già delineato nel 2008, alla stregua degli ulteriori contributi di riflessione, tra loro discordanti, offerti dalla sezione semplice sul tema del diritto della risarcibilità iure hereditario del danno da morte immediata.”

Concludo con la notazione che a me, ma penso a tutti, è sempre sembrato un assurdo che consegua un risarcimento ben maggiore al lesionato grave e ai suoi parenti che non al deceduto e ai suoi parenti ed eredi, apparendo chiaro che il bene vita sia superiore al bene salute.

Chi li lede, non sotto il profilo sanzionatorio, ma sotto quello riparatorio (se ciò si potesse dire anche se il termine è orrendo, adoperato in relazione alla vita), dovrebbe sempre e in ogni caso avere obblighi maggiori.

In questa ottica il *revirement* del Gennaio scorso sembra finalmente aver colto nel segno.

Staremo a vedere l'arresto, che sarà ben più fermo, poi, delle Sezioni Unite e poi ci "beccheremo" questo, qualsiasi esso sia, almeno poi per tantissimo tempo.